

## **BGer 2D\_25/2016 vom 19. Juli 2016**

Bundesgericht, 2016-07-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2D\\_25\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_25_2016)

FR: TF 2D\_25/2016 du 19 juillet 2016

IT: TF 2D\_25/2016 del 19 luglio 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

#### **E. 2.1**

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF.

#### **E. 2.2**

Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto ( DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).

Nel caso specifico, la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.

#### **E. 3**

Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.

#### **E. 3.1**

Ai sensi dell' art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo, cioè un interesse giuridico, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto la ricorrente non può - e nemmeno lo pretende - prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg.) che le darebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo va osservato che il lamentato pregiudizio di natura economica e formativa dedotto dall'interessata dalla sua rinuncia ad un posto di lavoro per intraprendere nuovi studi, che sarebbe ora costretta ad interrompere senza averli conclusi, non dà luogo a una situazione giuridica tutelata dalla legge nel senso sopramenzionato e non le conferisce di riflesso la legittimazione ad agire.

#### **E. 3.2**

Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale ( DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198). Ella non può però contestare, anche

in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7 pag. 94 e richiami). In concreto la ricorrente sostiene che impedirle di continuare gli studi, ormai quasi ultimati, lederebbe il suo diritto allo studio e all'istruzione garantito dall'art. 2 in relazione con l' art. 5 del Protocollo addizionale alla CEDU. Lasciato indeciso il quesito della natura del citato diritto, va rilevato che la censura non è di rilievo, oggetto del litigio essendo unicamente l'inammissibilità del gravame esperito in sede cantonale. La ricorrente adduce in seguito la violazione del principio della buona fede. Senonché la sua argomentazione è interamente volta a criticare il modo di agire e il susseguente giudizio del Consiglio di Stato, allorché in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi (vedasi DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144), oggetto di disamina dinanzi a questa Corte può unicamente essere la sentenza emanata dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, sulla cui motivazione, sia rilevato di transenna, nulla viene addotto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Su questo punto il ricorso è quindi inammissibile. Infine, la lamentata violazione del principio della proporzionalità non è per nulla motivata ( art. 106 cpv. 2 e 117 LTF ) e non va pertanto vagliata.

#### **E. 4**

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 LTF .

#### **E. 5.1**

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

#### **E. 5.2**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.